

**DCO 34/09
ORIENTAMENTI FINALI PER
L'ARMONIZZAZIONE E LA
TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI
FATTURAZIONE
DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
E DI GAS**

Osservazioni ANIGAS

Roma, 4 dicembre 2009

Osservazioni Generali

ANIGAS, in questa seconda fase di consultazione, conferma il proprio apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità, già espresso nelle proprie osservazioni al DCO 13/09. Con l'occasione ritiene utile ribadire l'esigenza di completezza, sinteticità e semplicità di esposizione delle informazioni fornite in bolletta nonché la necessità di consentire alle società di vendita di formulare offerte specifiche e innovative per i propri clienti.

In linea generale, si ribadisce altresì quanto già sostenuto nelle osservazioni al DCO 13/09 riguardo l'importanza di limitare l'applicazione della delibera di prossima emanazione al solo mercato a tutela, a cui vengono applicate le condizioni economiche di fornitura regolate, sia per quanto riguarda le forniture di gas naturale sia di energia elettrica. L'estensione al mercato libero frenerebbe lo sviluppo di offerte commerciali innovative in quanto gli operatori sarebbero fortemente condizionati dal layout definito.

In subordine ANIGAS ritiene che, per il mercato del gas naturale, l'ambito di applicazione: debba comprendere i soli clienti finali che hanno diritto al servizio di tutela, escludendo comunque i clienti allacciati alla rete di trasporto. Quanto all'attuale definizione prevista dalla Delibera n. 42/99 (clienti con *“consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana per usi civili, compresi i consumi per usi industriali ed artigianali fino a 200.000 mc/anno”*) questa è riferita ad un assetto di mercato ormai superato e quindi senz'altro da rivedere.

ANIGAS fa presente peraltro che il restringimento del perimetro di applicazione ai mercati tutelati semplificherebbe notevolmente il layout con un possibile contenimento dei costi per il sistema. Si sottolinea tuttavia che ogni attività e implementazione imposta alle società di vendita deve essere adeguatamente remunerata contestualmente al sostenimento degli oneri.

Osservazioni specifiche

Nel caso in cui l'Autorità dovesse ritenere di applicare tale delibera a tutti i clienti gas con consumi inferiori a 200.000 Smc e a tutti i clienti elettrici in bassa tensione, si evidenzia la necessità di garantire la massima flessibilità e quindi di permettere, soprattutto nel contesto di mercato libero, di adattare il layout delle bollette alle condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente finale. Per quanto riguarda il quadro di sintesi si ritiene che una rappresentazione priva di una distinzione tra il servizio di vendita e quello di rete meglio si adatti ad una applicazione indistinta per tutte le tipologie di clienti/forniture anche di mercato libero. Per quanto riguarda il quadro di dettaglio si sottolinea invece l'opportunità di estendere l'applicazione dell'articolo 8.3 anche oltre la sola possibilità di offerte basate sul corrispettivo unico e considerare altri tipi di offerte di mercato libero. Esistono formule sul mercato libero che non sono riconducibili a quanto prospettato nel documento di consultazione e che tuttavia non sono semplicemente identificate da un prezzo unico, sia per il mercato gas sia per quello elettrico. Non va dimenticato, infatti, che alcune

proposte commerciali già in essere ovvero riguardanti clienti già contrattualizzati, possono non essere necessariamente “*monomie*” ma non prestarsi ad essere ricondotte nelle macrovoci previste.

Si propone a questo riguardo di modificare il punto 8.3 come segue:

“Qualora il contratto.....preveda corrispettivi per la fornitura.....che non consentano la scomposizione nelle voci di cui.....la bolletta informa quali delle medesime voci siano ricomprese nei corrispettivi oggetto del contratto”.

ANIGAS, inoltre, evidenzia la necessità di lasciare spazi in fattura dedicati ad eventuali messaggi aggiuntivi *spot* ovvero messaggi di carattere commerciale. L'occupazione di spazi oggi disponibili o l'aggiunta di fogli nelle bollette comporta un incremento notevole dei costi di spedizione. A questo proposito, ed in merito a quanto proposto al punto 10.3, si segnala che il c.d. “*salto di pagina*” tra Quadro sintetico e Quadro di dettaglio farebbe aumentare il costo della bolletta per le società di vendita e non consentirebbe di raggiungere il rilevante obiettivo di ridurre la quantità di materiale cartaceo inviata al cliente finale.

Infatti, il “*salto pagina*” comporta uno spazio non utilizzabile in fattura, che necessariamente determina uno slittamento di alcune informazioni di dettaglio o comunicazioni alle pagine successive. Anche per poche righe, tale soluzione può comportare quindi il superamento del terzo foglio in fattura generando un aumento sensibile dei costi tra produzione e recapito.

Con riferimento a quanto proposto al punto 7.4 (e conseguentemente all'Allegato 1 alla bozza di delibera), si ritiene necessario un chiarimento riguardo alle letture di *switch* nel mercato del gas naturale, in quanto, ai sensi del Codice di Rete tipo della distribuzione del gas naturale, esse sono da considerarsi effettive anche se stimate da parte del distributore: il capitolo 8.2.6 del Codice di Rete tipo della distribuzione del gas naturale prevede che “*l'Impresa di distribuzione per i Punti di Riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture, provvede a stimare le stesse, che verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive*”. Per questo motivo indicare una lettura si *switching* come “*stimata*” sarebbe fuorviante perché indurrebbe erroneamente il cliente ad aspettarsi una successiva fattura di conguaglio. Si propone pertanto che tali dati di lettura debbano essere inseriti nelle bollette con la medesima dicitura prevista per le letture effettive oppure, in alternativa, definire una terza categoria di lettura (da affiancare alla “*lettura effettiva*” e alla “*lettura stimata*”): la “*lettura di switching*” (o di “*cambio fornitore*”/“*subentro*”) che è sempre da considerarsi effettiva, come previsto dal richiamato Codice.

Con riferimento al punto 10.10 ANIGAS intende ribadire che l'esposizione dei volumi da fatturare ai clienti finali con 6 cifre decimali (in seguito alla correzione del coefficiente C) rende difficilmente comprensibile per i clienti stessi il dato del volume fatturato (in quanto sul misuratore i consumi vengono visualizzati come numeri interi).

ANIGAS non condivide il contenuto del chiarimento alla delibera ARG/gas 64/09 per ciò che riguarda l'esposizione in fattura dei volumi con 6 cifre

decimali (e l'eventuale inserimento a cifra intera riportando i decimali nella fattura successiva) in quanto il cliente finale non percepirebbe alcun valore aggiunto. Di contro per poter gestire fatture con quantità espresse con 6 decimali, si renderebbe necessario intervenire sui sistemi informatici con modifiche che richiederebbero almeno dodici mesi di lavoro ed ingenti costi di realizzazione.

Si segnala infine che gli scaglioni dell'attuale tariffa di distribuzione sono definiti per un numero intero di metri cubi, pertanto nel caso in cui la quota intera di una lettura cadesse in uno scaglione, non sarebbe chiaro in quale scaglione dovrebbero essere conteggiati i suoi decimali (a mero titolo di esempio il primo scaglione della tariffa di distribuzione è applicato tra 0 e 120 Smc, mentre il secondo parte da 121 Smc e arriva a 480 Smc; è evidente che non sono state considerate le cifre decimali tra 120 e 121 Smc).

Si ritiene per tanto opportuno che le società di vendita riportino i volumi coral numero intero.

Le nuove disposizioni in materia di documenti di fatturazione dovranno comunque sostituire completamente le delibere 42/99 e 152/06 che dovranno pertanto essere esplicitamente abrogate al fine di garantire una semplificazione del quadro regolatorio.

A tale proposito si segnala inoltre che il presente documento di consultazione non sembra tenere conto del fatto che le disposizioni regolatorie relative alla fatturazione dei clienti finali sono contenute all'interno di differenti delibere. Al fine di limitare la confusione tra gli operatori e favorire l'omogeneità dei comportamenti tra gli esercenti si ritiene consigliabile, pertanto, la redazione di un Testo Unico Fatturazione che preveda un unico ambito di applicazione, fatte salve le disposizioni di alcune norme specifiche che per loro natura si applicano ad un solo segmento di clienti definito (es. delibera 229/01 che si applica ai soli clienti con contratto regolato e delibera n. 40/04 che si applica ai soli clienti domestici con impianti di utenza nuovi). La situazione attuale consente il rispetto delle delibere solo a seguito di controlli che potrebbero provocare inefficienze, anche a discapito degli stessi clienti finali.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

6 Fatturazione dei clienti multisito

Spunto di consultazione sui clienti multisito

Q.1 *Ritenete opportuno confermare ed estendere al settore gas quanto attualmente previsto dalla deliberazione n. 152/06? Se no per quali motivi?*

Q.1 Si ribadisce che l'ambito di applicazione del DCO 34/09 dovrebbe essere comunque ristretto al mercato a "tariffa di tutela" per entrambi i settori del gas e dell'energia elettrica.

Ciò premesso, nell'ambito delle proposte individuate dall'AEEG, si concorda con la limitazione del perimetro ai clienti multisito elettrici con tutti i punti (POD) in bassa tensione ed a quelli gas con consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno. Sono, in ogni caso, da escludere i soggetti multisito che non usufruiscono direttamente della fornitura (ad es. traders o gestori calore).

7 Fatture di conguaglio

Spunto di consultazione Fatture di conguaglio

Q.2 *Ritenete condivisibile la proposta relativa alla modalità di esposizione dei consumi e dei calcoli, nei Quadri sintetico e di dettaglio? Se no per quali motivi?*

Q.2 Si condivide la proposta dell'AEEG purché, per lo storno degli acconti, sia possibile mantenere una riga singola per ogni servizio.

Si precisa che, tenendo conto dei cicli di fatturazione, la maggior parte delle fatture emesse dagli operatori sono "miste", ossia contengono conguagli relativi ai periodi già fatturati e acconti riferiti a periodi successivi all'ultima lettura effettiva disponibile. Con riferimento al gas, si ricorda che la delibera 159/08 ha conferito alle imprese di distribuzione la responsabilità di tutte le attività di misura, quindi anche dell'attività di lettura, con la conseguenza che i calendari di lettura e fatturazione non possono essere coincidenti.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia la perplessità della possibilità di ricondurre la suddetta casistica agli esempi presenti nel DCO. Infatti, gli esempi di bolletta allegati al DCO sono difficilmente riconducibili alle tipologie di fatturazione che gli operatori concretamente emettono nei confronti dei clienti. Pertanto, occorre considerare che le proposte relative alle modalità di esposizione dei consumi e dei calcoli nei *Quadri sintetico* e di *dettaglio* devono considerare la maggiore complessità che i documenti di fatturazione reali possono avere, anche tenendo conto di quanto osservato da ANIGAS nelle Osservazioni specifiche del presente documento.

Si segnala altresì che nell'Allegato 1 al DCO 34/09, punto 1c, si fa riferimento almeno alle ultime due letture (o autoletture), in realtà il riferimento corretto dovrebbe essere alle letture/stime che delimitano il periodo di fatturazione.

8 Fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni

Spunto di consultazione fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione

Q.3 *Ritenete opportuna la soluzione proposta per le utenze relative alla Pubblica amministrazione? Seno, per quali motivi?*

Q.3 Si condivide la soluzione proposta dall'AEEG, fermo restando quanto già affermato in materia di perimetro di applicazione.

9 Informazioni sul mix delle fonti energetiche

Spunto di consultazione informazione sul mix delle fonti energetiche

Q.4 Ritenete opportuno collocare le informazioni sul mix di fonti nella parte delle bollette dedicata alle altre informazioni? Se no, perché?

Q.4 Si sottolinea che il provvedimento deve tener conto del fatto che il mix energetico si riferisce solo al settore elettrico.

10 Orientamenti finali: Quadro di Sintesi e Quadro di dettaglio

Spunti di consultazione Quadro sintetico e Quadro di dettaglio

Q.5 Convidete la proposta di utilizzare lo schema di Quadro sintetico espanso per tutte le tipologie di clienti e forniture?

Q.6 Quale schema di Quadro di dettaglio ritenete possa consentire una più semplice lettura della bolletta? Perché?

Q.7 Ritenete che potrebbe essere opportuno l'invio del Quadro di dettaglio solo in occasione di fatture emesse sulla base di consumi effettivi, inviando così il solo Quadro sintetico in caso di bollette in acconto?

Q.8 Convidete la possibilità di definire un glossario nel quale vengano spiegati i termini utilizzati nelle fatture?

Q.5, Q.6, Q.7, Q.8 Premesso che si ritiene ridondante l'abbinamento di un *Quadro sintetico espanso* in presenza di un *Quadro di dettaglio*, si sottolinea la necessità di prevedere tempi e remunerazione adeguati per tutte le operazioni di implementazione e di sviluppo che si renderanno necessari per aggiornare i sistemi di fatturazione.

Si segnalano altresì i seguenti punti di attenzione.

- Per quanto riguarda l'informazione relativa alla tipologia di misuratore, questa dovrebbe, come riportato al punto 10.13 del DCO 34/09, essere obbligatoria per distinguere tra misuratore elettronico e non, anche in considerazione del piano di implementazione della telelettura previsto dalla delibera ARG/gas 155/08.
- Riguardo al *box* di 300 caratteri da lasciare a disposizione delle *comunicazioni autorità*, andrebbe chiarito che questo spazio non deve essere necessariamente previsto su tutte le fatture, quindi sostanzialmente "vuoto" in assenza di comunicazioni, ma al contrario il suo utilizzo è da prevedersi soltanto al presentarsi della necessità da parte dell'AEEG. E' inoltre importante definire i modi in cui l'Autorità intenda usufruire di tali spazi. Sarebbe opportuno immaginare che i testi di 300 caratteri vengano direttamente predisposti dall'Autorità ed emanati con delibera in modo che non debbano essere "desunti" da altre comunicazioni e/o lasciati

all'interpretazione del venditore. A margine si suggerisce la possibilità di prevederlo in coda al quadro di dettaglio.

- Sarebbe opportuno valutare la facoltà di non esporre la data di attivazione considerato che per i contratti vecchi tale dato non è sempre disponibile, in ogni caso, l'informazione è da intendersi come la data di attivazione del contratto di fornitura in corso.
- Al riguardo del punto 10.5 *“altre informazioni da inserire in fattura”*, si ritiene che tali informazioni, in considerazione della loro rilevanza, debbano essere inserite nel *Quadro sintetico*. Si sospetta, dato il disaccordo tra quanto riportato nel documento di consultazione e gli esempi proposti che, quantomeno, per i punti b) c) d) ed e) si intendesse *“Quadro di sintesi”* anziché *“Quadro di dettaglio”*. Tale ipotesi sarebbe coerente con l'art. 7.4 della proposta di articolato che già riporta correttamente nel *Quadro sintetico* almeno i numeri per la segnalazione guasti.
- Nello schema di dettaglio sembra inoltre che vi siano due “basi imponibili” distinte, anche a parità di aliquota, per gli oneri legati alla fornitura e gli “oneri diversi” laddove soggetti ad IVA: la base imponibile IVA, a parità di aliquota, deve rimanere invece unica. In fattura verranno riportati al massimo tanti imponibili quante sono le diverse aliquote applicate, coerentemente con la normativa fiscale vigente. L'esposizione altresì corretta negli allegati di esempio.
- **(Q.7)** In considerazione del fatto che l'impatto principale dipende dall'iniziale adeguamento dei sistemi non avrebbe senso, ai fini di una riduzione dei costi, differenziare l'invio del quadro di dettaglio solo per alcune fatture e per altre no. Prevederne l'emissione in alcuni casi sarà sicuramente più oneroso dell'emissione regolare.
- **(Q.8)** Condividiamo la possibilità di lasciare i singoli operatori liberi di scegliere se inserire un glossario dei termini utilizzati. Sarebbe inoltre importante pensare ad un collocamento di tale glossario su uno spazio web e non in ogni singola fattura. Infatti, per evitare complicazioni del layout del documento, si propone che il glossario venga gestito dall'Autorità e che nelle fatture venga inserito solo il link al sito di riferimento. Per i venditori del mercato libero, considerato che esistono delle componenti liberamente definite dagli esercenti che non rientrerebbero, quindi, nel glossario gestito dall'Autorità, si propone di pubblicare il relativo glossario/legenda sul sito internet della società di vendita.

11 Orientamenti finali: OPZIONE dual fuel

Spunto di consultazione opzione dual fuel

Q.9 Condividete le proposte dell'Autorità in tema modelli di bolletta per le forniture dual fuel?

Q.9 Trattandosi sicuramente di offerte di mercato libero, sarebbero da considerarsi fuori dal perimetro, in coerenza con la proposta Anigas di applicazione della presente delibera solo ai clienti tutelati. Ad ogni modo si ritiene che sulle offerte *dual fuel* l'Autorità debba lasciare agli operatori la

possibilità di scegliere se fatturare separatamente o congiuntamente le forniture di gas e di energia elettrica.

Si segnala altresì che l'art. 18 della delibera n. 42/99 e l'art. 9.3 del. 152/06 prevedono l'obbligo per i soggetti esercenti multiservizio, nel caso effettuino la fatturazione congiunta di più servizi, di segnalare nella bolletta agli utenti la possibilità di provvedere al pagamento degli importi relativi ai consumi di gas in maniera distinta. Si ritiene che il futuro provvedimento in tema di fatturazione trasparente debba superare tale disposizione, coerentemente con quanto proposto nel documento per la consultazione, lasciando agli esercenti la possibilità di offrire ai propri clienti *dual* una fatturazione congiunta o separata delle commodities.

12 Tempi di attuazione

Spunto di consultazione tempi di implementazione

Q.10 Condividete le proposte dell'Autorità in tema di tempi di implementazione? Se no per quali motivi?

Q.11 Ritenete che, limitatamente al settore gas, possano essere previsti tempi di implementazione più lunghi, comunque non superiori ai 12 (dodici) mesi?

Q.10, Q.11 Non si condivide la proposta dell'AEEG. Si richiede un arco temporale di almeno 12 mesi per l'implementazione sia per il gas che per l'energia elettrica. Tale periodo è chiaramente giustificato nel settore del gas naturale in quanto, qualunque sia il termine del presente processo di consultazione, il futuro provvedimento in materia prevederà una disciplina completamente novellata rispetto alle disposizioni contenute nella delibera 42/99 ad oggi vigente.